



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

(Reg. n. 1 del 2020)

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del Presidente della Facoltà di Studi Umanistici, Prof.ssa Rossana Martorelli nata a Roma il 06/05/1958, in qualità di delegato del Magnifico Rettore (per i Corsi di Studio in Scienze della Comunicazione)

e

Il CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - S.r.l. Uninomiale, Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale e operativa in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, C. Fiscale e P. IVA 01983460922, rappresentata dalla Presidente Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, nata Chiavari (Genova) il 09/06/1966.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento in numero da concordare in base alle esigenze del soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d), della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il nominativo del docente e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ente ospitante;
 - Le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro
4. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero



del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 6

Il soggetto promotore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" nomina il soggetto ospitante, "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" dei dati personali, trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

ART. 7

1. La presente convenzione, stipulata sulla base dell'art. 9 dell'accordo quadro tra Università degli Studi di Cagliari e CRS4 il 28/02/2018, avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, così come definito all'art. 7 del sopracitato Accordo.
2. Potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni con la sottoscrizione di apposito atto, se non disdetta da una delle Parti, mediante comunicazione inviata, tramite posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

IMPOSTA CONDIVISA – 50% A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE E 50% A CARICO DI UNICA

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale, per conto di entrambe le parti, dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

Il soggetto ospitante provvederà al rimborso del 50% dell'importo tramite bonifico da eseguire a favore dell'Università degli Studi di Cagliari (inserire estremi IBAN di Ateneo IT51T010150480000000043280)

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia all'Accordo Quadro di collaborazione sottoscritto tra l'Università degli Studi di Cagliari e il CRS4 in data 28 febbraio 2018, al quale si fa pieno ed integrale riferimento, oltre alle norme di legge vigenti.

Luogo e data _____

Letto, approvato e sottoscritto

Sottoscrizione per il soggetto ospitante (Timbro e firma)

Sottoscrizione per il soggetto promotore
Prof.ssa/Prof. _____
